

CASSAZIONE SEZ. V PEN.

7 GIUGNO 1985

PRESIDENTE: GALLO
ESTENSORE: VENTRELLA
IMPUTATO: STAMERRA

Diffamazione • Esercizio del diritto di cronaca • Condizioni • Verità obiettiva.

Il primo elemento condizionante il diritto di cronaca (art. 21 della Costituzione) è la verità obiettiva dal fatto narrato, intesa come sostanziale veridicità della notizia (e non della sua fonte).

Diffamazione • Esercizio del diritto di cronaca • Errore sull'interesse sociale • Irrilevanza.

Non è invocabile ex art. 59, comma 3, cod. pen., siccome attinente a valutazioni normative, l'errore sull'elemento del diritto di cronaca relativo all'interesse sociale ed alla correttezza dell'espressione.

Diffamazione • Esercizio putativo del diritto • Effetti.

L'esistenza solo supposta del diritto di cronaca — prescindendo dal problema dell'astratta applicabilità dell'art. 59, comma 3, cod. pen. alla diffamazione per mezzo della stampa — non esclude il dolo di quest'ultimo reato, essendo la situazione tutt'al più assimilabile a quella della conoscenza dell'esimente effettiva.

Il 14 dicembre 1982 il Tribunale di Lecce riteneva Stamerra Bruno Vittorio responsabile del reato di cui agli artt. 595 cod. pen., 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per aver offeso la reputazione di Barbieri Ambra con la pubblicazione sul « Quotidiano » di Brindisi del 21 gennaio 1982 (di cui era direttore responsabile) di un articolo in prima pagina, in cui egli attribuiva alla Barbieri il fatto

determinato di essere stata arrestata quale terrorista implicata nel sequestro del generale Dozier, aggiungendo che, essendo la stessa dirigente di sezione degli Istituti di pena presso il Ministero della Giustizia, l'arresto confermava « ancora una volta la presenza negli apparati dello Stato, nei gangli vitali, di talpe capaci di dare notizie... ».

Su gravame dell'imputato la Corte d'Appello di Lecce lo assolveva perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo conseguente all'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca (artt. 51, 59 cod. pen.): pur essendo risultate non vere le notizie pubblicate, doveva tenersi conto della certezza soggettiva dell'imputato fondata sul fatto accertato in atti che la Barbieri fu convocata a Verona dal magistrato per essere sentita in merito al ritrovamento di una sua agenda in un covo di terroristi ed all'uopo accompagna-

Sulla questione dell'applicabilità dell'art. 59, comma 3, cod. pen. alla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con due successive sentenze: la prima delle quali (Sez. Un. 26 marzo 1983, Dotti, in *Giust. pen.*, 1983, II, 627 ed in *Dir. radiodiff.*, 1983, 447 con nota di PALLA) afferma l'efficacia — ad elidere il dolo del reato di diffamazione — del solo erroneo convincimento sulla verità dei fatti, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente al riguardo. Nella seconda sentenza (Sez. Un. 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Foro it.*, 1984, II, 531, con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*; in *Dir. radiodiff.*, 1984, 557 con nota di MOROZZO DELLA ROCCA; in questa *Rivista*, 1985, 168, con nota di CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*, p. 173; ed in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 266, con nota di BONANNO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*) oltre ad essere ribaditi e precisati i principi già espressi dalle stesse Sezioni Unite in tema di esercizio putativo del diritto di cronaca, si è inoltre affrontata la questione delle fonti di informazione, escludendosi l'esistenza di fonti tali da esimere il giornalista dall'accertamento della verità dei fatti narrati.

Per esaurienti indicazioni circa la dottrina e la giurisprudenza in argomento, si rinvia ai più recenti lavori: oltre alle opere già citate cfr. MANNA, *Diritto di cronaca e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 770; NAPOLEONI, *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *Cass. pen.*, 1983, 1102; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, *part.* p. 43 ss. Tali autori affermano, alla luce della vigente disciplina normativa dell'errore sulle scriminanti, l'efficacia anche dell'errore causato da colpa dell'agente, ad escludere la configurabilità del delitto di diffamazione.

Perviene, invece, a conclusioni contrarie all'assunto da ultimo indicato, FERRANTE, in *Giornalismo e diffamazione. Riflessioni su due sentenze della Cassazione*, *Giur. merito*, 1985, 1105. Nega, in con contesto civilistico, l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 59, comma 3, cod. pen. alla scriminante del diritto di cronaca, ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 259 ss.

ta da agenti della Digos da Bari a Verona.

Ricorre ora per cassazione il Procuratore generale di Lecce denunciando violazione di legge e vizi di motivazione: la Corte aveva tenuto conto solo della « verosimiglianza » del riferito arresto all'accompagnamento effettivamente avvenuto da parte di agenti della Digos, senza peraltro considerare che l'imputato aveva riferito per vere circostanze che costituivano mere congetture, come la qualità di « terrorista » della Barbieri e, conseguentemente, di « talpa » cioè di segreta emissaria dei terroristi infiltrata in un apparato vitale dello Stato. Nell'articolo erano stati inoltre riferiti fatti non pertinenti, quali una relazione della Barbieri con un uomo nel capoluogo pugliese.

Ha proposto ricorso anche la Barbieri, costituitasi parte civile, denunciando la erronea applicazione degli artt. 51, 59 cod. pen. per il mancato accertamento da parte del giornalista della verità dei fatti riferiti, indubbiamente infamanti e per l'attribuzione gratuita e non pertinente di fatti relativi alla vita privata.

Entrambi i ricorsi sono fondati.

Invero le affermazioni conclusive contenute nella sentenza impugnata appaiono erronee ed inconsistenti sul piano logico e giuridico, oltre che inconseguenti rispetto alle premesse.

I fatti pubblicati, ammette la Corte di Lecce, non sono veri ma creduti tali dall'imputato, poiché l'accompagnamento presso il magistrato di Verona da parte di agenti della Digos e il reperimento dell'agenda della Barberi in un covo di brigatisti, facevano ritenere che la stessa fosse stata arrestata per collusione con gli stessi; sicché sarebbe nella specie configurabile un esercizio putativo del diritto di cronaca, scriminante ex artt. 51, 59 cod. proc. pen., 21 della Costituzione.

Deve al riguardo rammentarsi che secondo la giurisprudenza, ormai costante sul punto, di questa Corte (condivisa dalla prevalente dottrina) il primo elemento condizionante il diritto di cronaca (art. 21 della Costituzione) è la verità obiettiva del fatto narrato intesa come sostanziale veridicità della notizia (e non della sua fonte).

(Gli altri elementi, necessariamente concomitanti, del diritto di cronaca sono

l'interesse sociale al fatto e la correttezza del linguaggio).

Tale risultato interpretativo — già insito nel chiaro significato della parola « cronaca », non riferibile che a fatti veri — è peraltro in linea con il principio generale enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 luglio 1971, n. 175 (secondo la quale l'esercizio del « compito d'informazione » costituisce l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. « sempreché la divulgazione (lesiva dell'altrui reputazione) rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa, derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti ») e, prima ancora, con l'art. 2 della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, in forza del quale la libertà d'informazione e di critica del giornalista è « limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui » costituendo « obbligo inderogabile » del giornalista « il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservando sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ».

Ora, pur prescindendo dalla rilevata mancanza di interesse sociale alla non pertinente e non accertata notizia relativa alla vita privata della Barbieri, è agevole rilevare nella specie che la qualifica e l'attività di « terrorista » attribuite alla stessa e non rispondenti al vero, concretavano solo una temeraria, soggettiva supposizione dello Stamerra, una mera congettura, che in nessun caso poteva assurgere al rango d'informazione e quindi ad oggetto del diritto di cronaca.

In tale situazione è evidente che non è neppure astrattamente configurabile un esercizio reale o putativo di un tale diritto, cui, nelle ipotesi di diffamazione — è bene ripeterlo — non corrisponde un'aprioristica situazione passiva di obbligo o di soggezione, ma un diritto penalmente protetto, garantito da una fonte di pari grado (artt. 2, 3 della Costituzione) il cui sacrificio non è consentito senza che il diritto prevalente si riveli attraverso la indefettibile simultanea presenza dei menzionati elementi costitutivi (verità obiettiva, interesse sociale, correttezza della espressione).

Quanto poi alla verità « putativa », può prescindersi dal problema relativo all'astratta applicabilità al reato in esame dell'art. 59, comma 2, cod. pen. Ri-

tiene invero il Collegio che, proprio per la necessaria contestuale presenza degli indicati elementi, il solo involontario errore sulla verità del fatto narrato, di per sé insufficiente ad integrare il triplice contenuto del diritto di cronaca, non gioverebbe al cronista: nel caso ipotizzato (verità putativa) verrebbe infatti a mancare l'elemento dell'interesse sociale, non essendo questo configurabile in relazione a false notizie diffamatorie, anche se erroneamente ritenute vere, per l'indissolubile collegamento di tale interesse con la verità reale e non solo supposta. Tanto più che — come correttamente ritenuto in giurisprudenza (Sez. Un., 26 marzo 1983, Fiorillo) e in dottrina — non è invocabile ex art. 59, comma 3, cod. pen., siccome attinente a valutazioni normative, l'errore sull'elemento del diritto di cronaca relativo all'interesse sociale (ed alla correttezza della espressione).

Per il migliore intendimento di quanto ora affermato, sembrano opportune alcune brevi considerazioni sul ruolo della « causa di non punibilità » prevista dall'art. 51 cod. pen., in relazione all'art. 21 Cost., rispetto agli elementi del reato di diffamazione per mezzo della stampa, sia quando la verità del fatto narrato sussista realmente sia quando sia putativamente supposta (art. 59 cod. pen.). A parere della Corte (confortata da qualificate dottrine) l'esercizio di tale diritto, indicato genericamente nel codice quale causa di esclusione della punibilità, è in effetti — a differenza di altre cause, pur così indicate ma di evidente diversa natura es.: costringimento fisico, forza maggiore — un'autonoma causa impeditiva della punibilità e della responsabilità penale, esterna alla fattispecie criminosa, che lascia sussistere ed anzi presuppone la realizzazione di tutti gli elementi obiettivi e subiettivi del modello legale, esimendo solo l'agente dalla relativa responsabilità.

La « giustificazione » che opera la dissociazione fra reato e responsabilità, risiede nella prevalenza accordata dall'ordinamento all'interesse tutelato dalla norma che prevede detta causa di non punibilità.

La esimente del diritto di cronaca, quindi, nel suo triplice menzionato contenuto (verità obiettiva, interesse sociale, correttezza) presuppone con ogni evi-

denza la condotta lesiva della reputazione altrui ed il relativo dolo, le cui conseguenze sono appunto impedita dalla causa esimente; la quale non opera dall'interno, per eliminazione di un elemento costitutivo del reato (in particolare il dolo) ma per le ragioni e con il meccanismo esterno sopra delineati. Ciò spiega perché l'ignoranza della esimente (cui consegue la sicura permanenza del dolo di diffamazione) non esclude, a norma dell'art. 59, comma 1, cod. pen., l'operatività della esimente stessa. E, d'altra parte, per le considerazioni che precedono, la consapevolezza di esercitare il diritto di cronaca, non esclude che l'offesa della reputazione sia preveduta e voluta dall'agente quale conseguenza della propria azione (art. 43 cod. pen.). (Non è decisiva, al riguardo, la seconda parte del comma 3 dell'art. 59 cod. pen. relativa alla punibilità dell'errore determinata da colpa se il fatto è previsto come delitto colposo).

Allo stesso modo (*mutatis mutandis*) ed anzi a maggior ragione, la esistenza solo supposta della esimente in questione — prescindendo dal problema dell'astratta applicabilità dell'art. 59, comma 3, cod. pen. alla diffamazione per mezzo della stampa — non escluderebbe il dolo di quest'ultimo reato, essendo la situazione tutt'al più assimilabile a quella riferita della conoscenza della esimente effettiva. È peraltro evidente che l'esercizio putativo del diritto di cronaca ed il relativo stato soggettivo di buona fede non riguarderebbe (e quindi non escluderebbe) il dolo dell'intero reato di diffamazione ma concernerebbe solo le circostanze di fatto attinenti all'esimente e la sua applicabilità.

È infine assorbente al riguardo la considerazione che la verità putativa — se fosse rilevante — costituirebbe solo un elemento, di per sé insufficiente, del diritto di cronaca, sicché, laddove mancasse anche uno solo dei due residui indispensabili elementi — interesse sociale, correttezza — (insensibili all'errore) essa verità putativa non sortirebbe l'effetto di escludere il reato, come in ogni caso dovrebbe se avesse eliminato il dolo del reato stesso.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari (artt. 544, 546 cod. proc. pen.).